



COMUNE DI MONTEVARCHI

Provincia di Arezzo

Segretario generale

CAPITOLATO D'ONERI PER LA CONCESSIONE IN USO DELL'AREA NEI PRESSI DELLA COLONIA FLUVIALE, POSTA IN VIA PIAVE – MONTEVARCHI, PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITÀ DI INTRATTENIMENTO, ANIMAZIONE E SVAGO, COMPRENSIVA DELLA VENDITA PER IL CONSUMO SUL POSTO DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE.

CAPO I NORME GENERALI

ART. 1 OGGETTO DELL'APPALTO

1. Il presente Capitolato d'oneri ha per oggetto l'affidamento della concessione dell'area nei pressi della COLONIA FLUVIALE, posta in Via Piave, Montevarchi, identificato in Catasto terreni, Foglio 7, particella 15 porzione, (pari a 450 mq) e Foglio 7 porzione di particella 1750 (pari a 1.330mq) per complessivi mq. 1.780, come evidenziata nella planimetria allegata al presente atto, con campitura in "rosso".
2. In particolare, stante la necessità di assolvere all'interesse pubblico di assicurare l'utilizzo di un bene di utilità collettiva, la concessione prevede l'attività di intrattenimento, animazione e svago, con l'organizzazione di almeno tre eventi nel periodo giugno-settembre. Nell'ambito dell'attività è esercitata la vendita per il consumo sul posto di somministrazione di alimenti e bevande, da svolgersi per almeno 5 giorni settimanali e almeno due aperture serali, nel periodo dal giugno-settembre.

ART. 2 MESSA A DISPOSIZIONE DELL'AREA.

1. L'area perimetrata di colore rosso sarà data in uso al concessionario per l'esercizio della propria attività.
2. Il canone di concessione per l'occupazione del suolo pubblico si intenderà assolto dal Concessionario con la corresponsione a favore del Comune della tariffa agevolata determinata in **€ 1.138,37**, secondo i criteri applicativi di cui all'art. 52, comma 1, lett. f) del Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale, trattandosi di occupazioni permanenti o temporanee ricorrenti con allestimenti (tavolini, sedie, ombrelloni, piccoli gazebo, luci, fioriere, ecc..) che comportino una valorizzazione estetica dell'arredo urbano. L'Amministrazione potrà valutare, con propri atti, la sospensione del canone in considerazione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19.
3. Il Concessionario dovrà provvedere a definire ed organizzare, in proprio e/o in collaborazione con altri soggetti, mediante posteggio, a sua volta dati in concessione, uno o più qualificati programmi di attività presso l'area affidata in concessione, nell'ambito culturale, ricreativo, sociale e sportivo, con possibile attività somministrazione di alimenti e bevande.
4. Sull'area il Concessionario ha l'obbligo di mantenerla e custodirla secondo tutte le condizioni di cui al presente capitolato.



COMUNE DI MONTEVARCHI

Provincia di Arezzo

Segretario generale

ART. 3 NORMATIVA DI RIFERIMENTO

1. La procedura complessiva della concessione di cui sopra, sarà esperita nel rispetto del seguente quadro normativo di riferimento:
 - a) in merito alla procedura di selezione per l'affidamento in concessione, delle disposizioni di cui al decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59;
 - b) in merito al possesso dei requisiti ed alla gestione del servizio di somministrazione di alimenti e bevande, sia le disposizioni di cui al decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, che le disposizioni del Codice del Commercio di cui alla legge Regionale 23 novembre 2018, n. 62.

ART. 4 DURATA DELLA CONCESSIONE

1. La durata della concessione è di anni uno eventualmente prorogabile, con concessione espressa, per eguale periodo.

ART. 5 PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE

1. La scelta del concessionario avverrà tramite procedura aperta, ai sensi dell'art. 15 e seguenti del d.lgs. 59/2010.
2. La selezione avverrà con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo.

ART. 6 SOGGETTI AMMESSI ALLA PROCEDURA DI SELEZIONE

1. Possono presentare la domanda tutti i soggetti in possesso dei requisiti morali per l'esercizio delle attività commerciali, di cui all'art. 71, commi 1 e 2 del d.lgs. 59/2010 e all'art. 11 del l.r. n. 62/2018 e dei requisiti professionali, di cui all'art. 71, comma 6 del d.lgs. 59/2010 e all'art. 12 del l.r. n. 62/2018.
2. In caso di società, associazioni od organismi collettivi i requisiti morali di cui ai commi 1 e 2, art. 71 del d.lgs. 59/2010 ed art. 11 della l.r. n. 62/2018 devono essere posseduti dal legale rappresentante, da altra persona preposta all'attività commerciale e da tutti i soggetti individuati dall'articolo 2, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252. In caso di impresa individuale i requisiti predetti devono essere posseduti dal titolare e dall'eventuale altra persona preposta all'attività commerciale. Sia per le imprese individuali che in caso di società, associazioni od organismi collettivi, i requisiti professionali di cui all'art. 71, comma 6 del d.lgs. 59/2010 e all'art. 12 del l.r. n. 62/2018 devono essere posseduti dal titolare o rappresentante legale, ovvero, in alternativa, dall'eventuale persona preposta all'attività commerciale.

ART. 7 CRITERI DI AGGIUDICAZIONE

1. La scelta del concessionario cadrà sul partecipante che ha presentato l'offerta e che avrà



COMUNE DI MONTEVARCHI

Provincia di Arezzo

Segretario generale

riportato il maggior punteggio, sarà la somma dei punteggi assegnati all'offerta tecnica ed all'offerta economica di ciascun concorrente che determinerà il punteggio complessivo.

2. **L'offerta tecnica è valutata per massimo di 80 punti**, articolata sulla base di una relazione (a) *Parte programmazione iniziative/attività* (massimo 50 punti), e di un progetto (b) *Arredi - attrezzature* (massimo 30 punti), descritti come segue:

a) **Parte programmazione iniziative/attività (massimo 50 punti):**

- 1) La relazione avrà una lunghezza non superiore a 4 pagine, che potranno essere redatte anche con caratteri od interlinee diversi, purché perfettamente leggibili. Inoltre, è ammesso l'uso del formato pagina A3, fermo restando che il numero massimo non potrà essere superiore a quattro pagine per l'intera offerta tecnica e che ogni pagina di formato A3 verrà considerata equivalente a n. 2 pagine di formato A4. Analogamente, una eventuale pagina stampata in modalità fronte/retro verrà considerata equivalente a n. 2 pagine di formato A4.
- 2) Le disposizioni circa il limite suindicato delle 4 pagine si riferiscono alla mera relazione, con esclusione di schede, allegati tecnici/illustrazioni, depliant, cataloghi, tabelle, tavole, rendering ecc.....
- 3) La relazione dovrà evidenziare le caratteristiche dell'offerta improntata ad iniziative/attività di qualità, la descrizione della struttura organizzativa e operativa ad esse dedicata, evidenziando il livello di professionalità del personale impiegato, con indicazione del numero di operatori e la distinzione dei rispettivi ruoli, **che si intendono contattare (es. food truck), in possesso dei requisiti di cui all'art. 6. Punti 25.**
- 4) Nel redigere la suddetta relazione l'operatore economico dovrà tener conto che il Comune, vuole offrire a Montevarchi un luogo in cui vi sia la possibilità di avere la somministrazione di alimenti e bevande, incontrarsi e partecipare alle attività sociali, culturali e di animazione della comunità locale.
- 5) I servizi di somministrazione alimenti e bevande proposti verranno valutati in base alle relative caratteristiche gestionali dichiarate per un massimo di **punti 25.**

b) **Arredi - attrezzature (massimo 30 punti):**

- 1) Si richiede al Concessionario di presentare un progetto di gestione innovativo, che proponga l'utilizzo dell'area, senza apportare interventi edili strutturali stabili¹,

¹ Devono essere osservate le seguenti disposizioni.

L.R.41/2018 e s.m.i. - Art. 3 Tutela dei corsi d'acqua

"[...] 1. Non sono consentiti nuove costruzioni, nuovi manufatti di qualsiasi natura o trasformazioni morfologiche negli alvei, nelle golene, sugli argini e nelle aree comprendenti le due fasce di larghezza di dieci metri dal piede esterno dell'argine [...]"
... omissis ...

"[...] 9. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alle opere, interventi e manufatti privi di rilevanza edilizia di cui all'art.137 della L.R.65/2014 e s.m.i. (Norme per il governo del territorio), previa verifica di compatibilità idraulica. La verifica è effettuata dalla struttura regionale competente nell'ambito del rilascio della concessione demaniale [...]"

L.R.65/2014 e s.m.i. - Art. 137 Opere, interventi e manufatti privi di rilevanza edilizia

"[...] 1. Sono privi di rilevanza urbanistico - edilizia le opere, gli interventi e i manufatti non incidenti in modo significativo o permanente sulle risorse del territorio, per i loro oggettivi caratteri di precarietà costruttiva e facile amovibilità o in ragione della temporaneità di installazione, ed in particolare: [...]"
... omissis ...

"[...] b) le installazioni temporanee o stagionali, quali:



COMUNE DI MONTEVARCHI

Provincia di Arezzo

Segretario generale

coniugando la fruizione di attività di intrattenimento, animazione e svago con le attività di somministrazione di alimenti e bevande per rimanere il luogo indicato un punto di riferimento della città, come era in passato.

- 2) Il progetto, in particolare, dovrà evidenziare il dispiegarsi degli arredi e delle attrezzature previsti, compresa l'indicazione delle relative caratteristiche tecniche; il progetto dovrà essere corredato almeno di un quadro economico della spesa preventivata, dalla planimetria, dal cronoprogramma delle fasi di allestimento degli arredi e attrezzature, e quant'altro ritenuto opportuno.
- 3) La distribuzione degli spazi dovrà essere progettata in coerenza con l'assetto del progetto "Parte a) programmazione iniziative/attività".
- 4) Il progetto verrà valutato in ordine alla capacità attesa di valorizzazione dei luoghi nel contesto urbano di riferimento, con particolare attenzione ai seguenti aspetti:
 - i. funzionalità globale dell'allestimento e del dispiegarsi proposto, in relazione alle attività previste e alla razionale utilizzazione degli spazi;
 - ii. comfort e fruibilità delle aree proposte per l'accoglienza degli utenti;
 - iii. caratteristiche tecniche, estetiche e di funzionalità dei singoli elementi di arredo proposti per l'allestimento degli spazi;
 - iv. cronoprogramma adeguatamente commentato, con dettaglio delle fasi di allestimento degli arredi e attrezzature.
- 5) La valutazione verrà fatta sulle seguenti attività proposte:
 - i. attività di intrattenimento, animazione e svago superiori al minimo dei tre eventi programmati nel periodo considerato. **Le attività sono valutabili fino a 10 punti;**
 - ii. attività di somministrazione di alimenti e bevande superiori al minimo di 5 giorni settimanali su 7 nel periodo maggio-settembre previsto dall'art. 1. **Le attività sono valutabili fino a 10 punti;**
 - iii. le aperture serali superiori al minimo 2 giorni programmati nel periodo considerato dall'art. 1. **Le attività sono valutabili fino a 10 punti.**
3. La Commissione appositamente nominata provvederà alla valutazione dell'offerta tecnica sotto il profilo qualitativo.
4. Il punteggio dell'offerta tecnica verrà attribuito dalla Commissione attraverso l'assegnazione

1) le installazioni stagionali, destinate ad essere integralmente rimosse entro un termine non superiore a novanta giorni consecutivi, poste a corredo di attività economiche quali esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, attività commerciali, turistico-ricettive, sportive o del tempo libero, costituite da elementi facilmente amovibili e reversibili quali pedane, paratie laterali frangivento, manufatti ornamentali, elementi ombreggianti o altre strutture leggere di copertura, e prive di parti in muratura o di strutture stabilmente ancorate al suolo. Sono da ritenersi prive di rilevanza urbanistico edilizia le installazioni comunque prive di tamponamenti esterni continui e di coperture realizzate con materiali rigidi e durevoli;

2) l'occupazione temporanea di suolo privato, pubblico, o di uso pubblico, con strutture mobili, chioschi e simili, con durata non superiore a novanta giorni consecutivi. [...]"

D.P.R.31/2017 - Art. 2. Interventi ed opere non soggetti ad autorizzazione paesaggistica

"[...] 1. Non sono soggetti ad autorizzazione paesaggistica gli interventi e le opere di cui all'Allegato «A» [...]"

ALLEGATO A (di cui all'art. 2, comma 1)

"[...] A.16. occupazione temporanea di suolo privato, pubblico o di uso pubblico mediante installazione di strutture o di manufatti semplicemente ancorati al suolo senza opere murarie o di fondazione, per manifestazioni, spettacoli, eventi o per esposizioni e vendita di merci, per il solo periodo di svolgimento della manifestazione, comunque non superiore a 120 giorni nell'anno solare;

A.17. installazioni esterne poste a corredo di attività economiche quali esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, attività commerciali, turistico-ricettive, sportive o del tempo libero, costituite da elementi facilmente amovibili quali tende, pedane, paratie laterali frangivento, manufatti ornamentali, elementi ombreggianti o altre strutture leggere di copertura, e prive di parti in muratura o strutture stabilmente ancorate al suolo. [...]"



COMUNE DI MONTEVARCHI

Provincia di Arezzo

Segretario generale

motivata di coefficienti, variabili da 0 a 1, da moltiplicare per i punteggi massimi a disposizione, considerando, in linea generale, che:

- i. al coefficiente 0 corrisponde l'assoluta non idoneità della proposta o del tema;
 - ii. al coefficiente 0,3 corrisponde un giudizio di sufficienza (Trattazione dei temi con approfondimento minimo);
 - iii. al coefficiente 0,5 corrisponde un giudizio discreto (Trattazione e approfondimento dei temi esaustiva);
 - iv. al coefficiente 0,7 corrisponde un giudizio buono (Trattazione e approfondimento dei temi molto esaustiva);
 - v. al coefficiente 0,85 corrisponde un giudizio ottimo (Trattazione e approfondimento dei temi con proposte/ipotesi di pianificazione coerenti con la realtà comunale);
 - vi. al coefficiente 1 corrisponde un giudizio di eccellenza (assoluta idoneità delle proposte e dei temi).
5. Verranno ritenute idonee le offerte tecniche che raggiungeranno un **punteggio minimo pari a punti 40**; solo per le offerte che avranno raggiunto tale punteggio minimo si procederà all'apertura delle buste contenenti le offerte economiche.
6. **L'offerta economica è valutata per massimo di 20 punti.**
7. Il punteggio relativo all'offerta economica, la cui busta sarà aperta solo dopo l'aggiudicazione degli altri punteggi, sarà così calcolato:
all'offerta più favorevole dell'operatore economico, che verserà al Comune il canone che attualizzato ad oggi risulterà maggiormente convenuto, sarà attribuito il punteggio massimo, alle altre offerte saranno assegnati punteggi determinati in misura inversamente proporzionale in riferimento al numero di annualità di versamento, confrontati con l'offerta economicamente più elevata, secondo la seguente formula: $p=20 \times O/O_m$,
Dove
p= punteggio da attribuire all'offerta presa in considerazione
O= offerta presa in considerazione O_m = offerta migliore
Il punteggio economico risultante dall'applicazione della suddetta formula andrà sommato agli altri punteggi in modo da formare la graduatoria complessiva.
8. La selezione sarà valida anche in presenza di una sola offerta ammissibile.
9. L'offerta è impegnativa per l'offerente e lo sarà per il Comune solo dopo la stipulazione del contratto.

ART. 8 ATTIVAZIONE

1. Il concessionario o l'eventuale preposto all'attività commerciale, sarà tenuto ad attivare presso il Servizio SUAP (Sportello unico attività produttive) la presentazione delle pratiche (online) inerenti l'avvio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande. La procedura di attivazione dell'attività da effettuare tramite "STAR" – Piattaforma Regionale dei Suap - dovrà contenere,



COMUNE DI MONTEVARCHI

Provincia di Arezzo

Segretario generale

oltre ai riferimenti sull'aggiudicazione del bando, tutto quanto previsto dalla normativa vigente in materia commerciale ed igienico sanitaria prevista di legge. Sono previsti oneri relativi ai diritti Suap ed Asl sulla base dei tariffari vigenti in materia.

ART. 9 – MODALITÀ DI EFFETTUAZIONE DEL SERVIZIO

1. Il concessionario deve assicurare il servizio con gestione a proprio esclusivo rischio e responsabilità, in forma organizzata autonoma, con mezzi, attrezzature e personale secondo quanto prescritto dal presente capitolato e della vigente normativa in materia.
2. Le iniziative e manifestazioni, di almeno 3 nel periodo considerato di cui all'art. 1, devono essere consone allo stato del luogo e comunque commisurate alla dimensione, attività musicali d'ambientazione, concertistiche, espositive, artistiche, culturali, etc. nel rispetto delle misure previste per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19, fermo restando che il Concessionario deve richiedere specifica e necessaria autorizzazione sulla base delle norme vigenti in materia di pubblico trattenimento. Egli deve garantire, però, la vigilanza e la salvaguardia dei beni, la pubblica quiete nel rispetto delle normative vigenti in materia e le norme in materia di sicurezza delle attività di pubblico intrattenimento. Le attività proposte devono essere concordate con l'Amministrazione comunale, settore Cultura, in modo da evitare sovrapposizioni con altre iniziative in programma.
3. Relativamente all'organizzazione di pubblici trattenimenti si rende necessario, per spettacoli inferiori a 200 partecipanti, la presentazione di SCIA in base all'art. 69 del T.U.L.P.S. di cui al R.D.n.773 del 18.06.1931. L'organizzazione di pubblici trattenimenti comporta il rispetto della normativa in materia di Sicurezza (Safety e Security) di cui alla "Circolare Gabrielli" del 07.06.2017 ovvero deve essere redatto un piano.
4. Si precisa che:
 - a) per somministrazione di alimenti e bevande, si intende la vendita per il consumo sul posto, che comprende tutti i casi in cui gli acquirenti consumano i prodotti nella superficie aperta al pubblico, appositamente attrezzata e gestita per la funzionalità dell'esercizio;
 - b) per superficie di somministrazione, si intende l'area appositamente attrezzata per essere utilizzata per la somministrazione, compresa quella occupata da banchi, scaffalature, tavoli, sedie, panche e simili, nonché lo spazio funzionale esistente tra dette strutture, se accessibile alla clientela.
5. Le attività si svolgono nel rispetto dei protocolli condivisi di regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro, in relazione alle attività professionali e alle attività produttive.
6. Il servizio dovrà essere svolto nel pieno rispetto delle norme igienico sanitarie vigenti e dovrà essere eseguito a regola d'arte sia per la qualità delle materie prime utilizzate che per le modalità di esecuzione delle varie operazioni, nel rispetto dei tempi, delle procedure gestionali richieste, delle garanzie igienico – sanitarie nonché delle garanzie sulla continuità del servizio.



COMUNE DI MONTEVARCHI

Provincia di Arezzo

Segretario generale

7. La tutela del consumatore dovrà essere assicurata in applicazione del Regolamento CEE 852/2004 Norma sanitaria, con particolare riferimento alla sicurezza dei prodotti.
8. La vendita di generi avariati, adulterati o contenenti sostanze nocive o, comunque, non corrispondenti alle disposizioni in materia di igiene e di sanità, darà luogo all'applicazione delle sanzioni di cui al Reg. Cee 852/2004, da parte degli Organi competenti, fino alla revoca dell'autorizzazione stessa.
9. Il personale impiegato dovrà essere adeguato in modo da garantire la perfetta continuità e la regolarità del servizio e dovrà essere in regola con le norme igienico - sanitarie ed assicurative – previdenziali.
10. In ogni caso il concessionario dell'attività di somministrazione dovrà garantire nell'esercizio dell'attività un adeguato livello di decoro permettendo al Comune di accertare in qualsiasi momento la regolarità della conduzione del servizio e il rispetto dell'immagine dell'Amministrazione.
11. Non è ammessa la sub-concessione dell'attività, salvo per l'esercizio della vendita di somministrazione di alimenti e bevande in possesso dei requisiti di cui all'art. 6.
12. È vietata qualsiasi forma di pubblicità fissa o fonica nell'area interessata esterne ad essi pertinenti senza preventiva autorizzazione del Comune; nel caso di provvedimento favorevole, il concessionario dovrà assolvere al pagamento di ogni canone pubblicitario secondo il prescritto regolamento comunale, ed essere munito di prescritte autorizzazioni anche edilizie e paesaggistiche.
13. Il concessionario è tenuto alla scrupolosa osservanza delle leggi, dei regolamenti, del "Contratto collettivo di lavoro del settore di appartenenza nonché ad osservare ed applicare le vigenti norme in materia previdenziale, assistenziale ed antinfortunistica, ivi comprese le disposizioni statutarie nei rapporti tra la stessa e i soci lavoratori nel caso si tratti di cooperativa, e di ogni altra norma vigente e che verrà emanata.
14. La Ditta aggiudicataria deve garantire il rispetto delle vigenti normative in ambito sicurezza: D.Lgs n. 81 del 9/04/2008 e s.m.i.. A tal fine la Ditta aggiudicataria deve garantire che:
 - a) siano individuate le figure previste dal D.Lgs. 81/2008;
 - b) tutto il personale operante sia adeguatamente formato ed informato compreso gli addetti designati per incarichi specifici (p. incendi e primo soccorso);
 - c) il personale sia sottoposto ai controlli sanitari periodici ove previsti.
15. Tutti gli obblighi e gli oneri assicurativi, antinfortunistici, assistenziali e previdenziali sono a carico del Concessionario, il quale ne è il solo responsabile. È escluso ogni diritto di rivalsa e di indennizzo nei confronti della committenza.
16. Il Concessionario si impegnerà a consegnare al Comune le documentazioni che questi richiederà al fine della redazione del Documento di valutazione dei rischi di cui al D.lgs 81/2008.
17. Il Concessionario dovrà provvedere, in caso di contravvenzioni o sanzioni che dovessero essere poste a carico dell'Ente proprietario per inadempienze o per responsabilità del concessionario,



COMUNE DI MONTEVARCHI

Provincia di Arezzo

Segretario generale

all'immediato e totale rimborso, in caso contrario il comune si rifarà sul deposito cauzionale richiedendone la ricostituzione nella misura prevista.

18. Rimangono ad esclusivo carico del concessionario i seguenti oneri:

- a) provvedere alla nomina di uno o più Referenti responsabili della gestione del servizio, cui il Comune dovrà fare riferimento;
- b) qualora, non si intende avvalersi di altri soggetti – operatori economici di food truck ecc., la fornitura delle attrezzature e degli arredi necessari alla produzione, somministrazione, conservazione e gestione dei prodotti alimentari e delle bevande, conformi alle vigenti normative;
- c) il trasporto, l'installazione, il collaudo e la messa in funzione delle apparecchiature ed attrezzature fornite, manutenzione ordinaria e straordinaria delle attrezzature, degli arredi e di quant'altro necessario per l'espletamento del servizio;
- d) la pulizia dell'intera area, compresa la vuotatura dei cestini e manutenzione ordinaria dell'area di pertinenza individuata di colore giallo, allegata al presente capitolato;
- e) la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti, nel rispetto della vigente normativa in materia, derivanti dall'attività espletata;
- f) in generale ogni onere diretto e indiretto derivante dall'assunzione della gestione dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande ai sensi del presente Capitolato speciale di selezione.

19. Si precisa ancora che il Concessionario potrà dar corso a tali manifestazioni solo dopo il rilascio delle prescritte autorizzazioni e dopo il pagamento di tutti i diritti di legge.

ART.10 RESPONSABILITÀ DEL CONCESSIONARIO

1. Il Concessionario assume piena e diretta responsabilità gestionale delle attività affidate con la presente concessione, liberando a pari titolo il Comune ed impegnandosi ad eseguire ogni prestazione "a regola d'arte", nel rispetto delle prescrizioni del presente capitolato, di ogni normativa vigente in materia, mediante propria autonoma organizzazione imprenditoriale.
2. Il Concessionario risponderà direttamente, penalmente e civilmente, dei danni alle persone o alle cose o agli animali comunque provocati nell'esecuzione dell'attività, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa a carico del Comune, salvi gli interventi in favore del Concessionario da parte di società assicuratrici.
3. La sorveglianza sul rispetto della concessione non diminuirà in nulla la responsabilità del Concessionario per tutto quanto attiene lo svolgimento dell'attività, responsabilità che rimarrà esclusivamente ed interamente a carico dello stesso.
4. Il concessionario dovrà fornire idonea copertura assicurativa.

ART. 11 UTENZE E TRIBUTI



COMUNE DI MONTEVARCHI

Provincia di Arezzo

Segretario generale

1. Sono a carico del concessionario, oltre al canone concessorio di cui all'art. 2 del presente capitolato, tutti i tributi dovuti in base alle norme ed ai regolamenti vigenti per tempo.
2. Eventuali occupazioni temporanee che eccedano dall'area oggetto della concessione saranno sottoposte al pagamento sulla base del regolamento comunale vigente in materia di pubbliche occupazioni di suolo, salvo i provvedimenti di sospensione in considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.

ART. 12 REVOCA D'UFFICIO/DECADENZA DI LEGGE

1. Restano salvi i casi in cui la decadenza dall'autorizzazione, la sospensione o la revoca conseguono al venir meno delle condizioni cui è subordinato il suo ottenimento della concessione, ai quali si applica l'art. 19 del d.lgs. 59/2010.
2. Si applica altresì l'art. 127 della L.R. n.62/2018 nei casi in cui vengano meno i requisiti professionali e morali che ne hanno permesso l'avvio.
3. L'Amministrazione concedente, fa salvo quanto previsto dall'art. 21-*quinquies* della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii., in applicazione delle leggi e delle norme vigenti.

ART. 13 VIGILANZA

1. Il Comune, tramite propri incaricati, potrà effettuare ispezioni nell'area in concessione, affinché si verifichi che siano rispettate le modalità di svolgimento delle attività ed in particolare il rispetto degli eventi programmati e delle aperture serali indicate in sede di offerta.

ART. 14 INADEMPIENZE E PENALI

1. In caso di inadempienze contrattuali da parte del Concessionario, il Comune invierà una diffida contenente la prescrizione a provvedere entro un congruo termine. L'inadempimento del concessionario ha importanza, avuto riguardo all'interesse pubblico prevalente. Si intendono per inadempienze contrattuali:
 - a) la mancata realizzazione di un evento programmato;
 - b) la mancata apertura serale in un giorno programmato;
 - c) l'inosservanza degli obblighi di garantire la pubblica quiete nel rispetto delle normative vigenti in materia e le norme in materia di sicurezza delle attività di pubblico intrattenimento;
 - d) l'inosservanza dei protocolli condivisi di regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro, in relazione alle attività professionali e alle attività produttive.
2. Se le inadempienze rilevate sono atte a pregiudicare la sicurezza degli utenti, la diffida di cui al punto precedente prevederà l'esecuzione immediata degli adeguamenti.
3. Se le inadempienze rilevate sono invece atte a pregiudicare la sicurezza degli utenti, il Comune ha altresì la facoltà di risolvere il contratto, ai sensi dell'art. 1453 c.c. previa diffida scritta ad adempiere entro il termine di 15 giorni, decorso il quale il contratto si intende risolto di diritto, in



COMUNE DI MONTEVARCHI

Provincia di Arezzo

Segretario generale

questo caso si potrà risolvere il contratto che comporterà per l'Ente il diritto di ottenere il risarcimento per eventuali maggior danni diretti o indiretti compresi i danni riferiti a danni all'immagine degli stessi, nonché la corresponsione delle maggiori spese sostenute dai committenti per la prosecuzione del servizio.

4. Nel caso in cui le inadempienze non rivestano un carattere tale da pregiudicare la prosecuzione del rapporto contrattuale, al soggetto concessionario sono applicate penali commisurate all'entità dell'inadempienza rilevata.
5. La violazione degli obblighi del presente capitolato comporterà l'applicazione di una penale a partire da € 50,00= e fino a € 1.000,00=, a seconda della gravità dell'inadempienza.
6. Non si applicherà alcuna penale qualora il concessionario dimostri che la violazione è avvenuta per eventi eccezionali ed imprevedibili, indipendenti dalla sua volontà o del preposto o dei soggetti individuati per la somministrazione di alimenti e bevande.
7. Nel caso di inadempienze gravi o dopo la terza contestazione, il Comune ha altresì la facoltà di risolvere il contratto, ai sensi dell'art. 1453 c.c., previa diffida scritta ad adempiere entro il termine di 15 giorni, decorso il quale il contratto si intende risolto di diritto, in questo caso si potrà risolvere il contratto che comporterà per l'Ente il diritto di ottenere il risarcimento per eventuali maggior danni diretti o indiretti compresi i danni riferiti a danni all'immagine degli stessi, nonché la corresponsione delle maggiori spese sostenute dai committenti per la prosecuzione del servizio.
8. La comminazione della penale, in ogni caso, non impedisce il risarcimento del maggior danno.
9. La decadenza dalla concessione per inadempimento comporta l'incameramento dell'intera cauzione versata, fatto salvo l'ulteriore risarcimento dei maggiori danni subiti dall'Amministrazione per spese dirette o indirette sostenute a causa delle sue inadempienze

ART. 15 CONTROVERSIE

1. Tutte le controversie tra l'Amministrazione ed il Concessionario che si dovessero verificare nel corso della concessione, sono devolute all'autorità giudiziaria che ha la competenza per territorio.
2. Viene quindi escluso il ricorso ad un collegio arbitrale.
3. Le eventuali controversie non autorizzano comunque il concessionario ad interrompere il servizio.

ART. 16 CONOSCENZA DELLE CONDIZIONI DELLA CONCESSIONE

1. L'assunzione della concessione di cui al presente Capitolato d'onere implica da parte dell'aggiudicatario la perfetta conoscenza dell'area in concessione ed accettazione non solo di tutte le norme a carattere generale e particolare che lo regolano ma, altresì, di tutte le condizioni locali che si riferiscono alle prestazioni da svolgere, dello stato dei luoghi, degli impianti ivi presenti e di tutto il patrimonio pubblico oggetto della stessa e, inoltre, di tutte le circostanze generali e speciali che possono aver influito nel giudizio dell'aggiudicatario stesso circa la convenienza di assumere le attività in relazione ai prezzi offerti, della specifica normativa di



COMUNE DI MONTEVARCHI

Provincia di Arezzo

Segretario generale

settore.

ART. 17 NORME DI LEGGE E RINVIO

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Capitolato, si rimanda alle norme del Codice Civile, in quanto compatibili, alle disposizioni comunitarie, nazionali e regionali vigenti in materia.

ART. 18 PUBBLICAZIONE

1. Le spese eventualmente sostenute per le pubblicazioni dovranno essere rimborsate alla stazione concedente dall'assegnatario, entro il termine di sessanta giorni dall'assegnazione provvisoria decretata nell'ultimo verbale di assegnazione e comunque prima della consegna della presente concessione.